

Alcune riflessioni sull'*omnis potestas* del vescovo diocesano

di G. Paolo Montini

È a tutti nota l'inversione di impostazione che il Codice di diritto canonico vigente, sulla scia del concilio Vaticano II, ha introdotto rispetto al Codice piano-benedettino in merito alla potestà di cui gode il vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare¹.

Nel Codice precedente il vescovo diocesano era sì considerato come posto a capo *ex divina institutione* a una Chiesa particolare e perciò con potestà ordinaria (cf can. 329 § 1); era sì considerato come ordinario e immediato pastore nella diocesi affidatagli (cf can. 334 § 1); gli era sì riconosciuto l'ufficio di governare la diocesi con potestà legislativa, giudiziaria e coattiva (cf can. 335 § 1). Nello stesso tempo però si rifuggiva dal determinare criteri in base ai quali individuare il contenuto specifico di tale potestà, fino a poter affermare che tale governo era costituito dai poteri affidatigli o riconosciutigli dal diritto.

Prendiamo per esempio la facoltà di dispensare dalle leggi universali della Chiesa.

Il Codice precedente prevedeva che gli Ordinari non potessero dispensare da leggi universali della Chiesa, «a meno che tale potestà non fosse loro concessa esplicitamente o implicitamente» (can. 81).

Nel Codice di diritto canonico vigente la potestà del vescovo diocesano è invece non solo definita, ma pure circoscritta, presentando un criterio di determinazione più specifico: «Al vescovo diocesano compete nella diocesi che gli è affidata *tutta la potestà ordina-*

¹ Cf, recentemente, TH. J. GREEN, *The Pastoral Governance Role of the Diocesan Bishop: Foundations, Scope and Limitations*, in *The Jurist* 49 (1989) 480; A. INGOGLIA, *Considerazioni preliminari sull'autonomia giuridica delle Chiese "particulares seu dioecesanae"*, in *Il Diritto ecclesiastico* 106 (1995) I, 799-816.

ria, propria e immediata, *che è richiesta per l'esercizio del suo compito pastorale, eccetto...*» (can. 381 § 1; il corsivo è nostro). È pertanto la comunità ecclesiale cui si presiede, o meglio, le esigenze pastorali che dalla vita di questa comunità implicitamente o esplicitamente provengono, a determinare l'entità, il numero e la consistenza della potestà di cui è titolare il vescovo diocesano.

Anche in questo caso la potestà di dispensa dalle leggi universali della Chiesa dà un esempio significativo.

Secondo la nuova normativa il vescovo diocesano *può dispensare da tutte le leggi* sia universali sia particolari date per il suo territorio o i suoi fedeli dalla suprema autorità della Chiesa, eccetto da quelle la cui dispensa è riservata (cf can. 87 § 1).

Tale capovolgimento di impostazione ha un riscontro verbale in quell'espressione che il canone 381 § 1 adotta: «Al vescovo diocesano compete *tutta la potestà...*[*Episcopo dioecetano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas*]»².

Omnis potestas - plena potestas

L'attributo della *plena potestas* nel Codice piano-benedettino compete al Romano Pontefice: «Il Romano Pontefice, Successore del Beato Pietro nel primato, possiede non solo il primato di onore, ma la suprema e *piena potestà* [*supremam et plenam potestatem*] di giurisdizione su tutta la Chiesa, sia in ciò che riguarda la fede e i costumi, sia in ciò che attiene alla disciplina e al governo della Chiesa diffusa su tutta la terra» (can. 218 § 1; cf pure can. 219).

Anche il Codice vigente conferma tale attributo per la potestà del Romano Pontefice: «In forza del suo compito gode nella Chiesa di una potestà ordinaria [che è] suprema, *piena* [*plena*], immediata e universale» (can. 331; cf pure 332 § 1).

E non poteva essere diversamente, visto che la stessa definizione dogmatica del Primato del Romano Pontefice comprende tale attributo (cf DS 3064)³.

² «Il concilio si è dichiarato così, con una decisione di principio di rango costituzionale, che è stata contenutisticamente adottata dal codice, a favore della restaurazione dei diritti originali del vescovo» (H. MÜLLER, *Realizzazione della cattolicità nella Chiesa locale*, in *Chiese locali e cattolicità*. Atti del Colloquio internazionale di Salamanca [2-7 aprile 1991], Bologna 1994, p. 366).

³ Circa il concetto di *plenitudo potestatis* cf recentemente A. MARCHETTO, «*In partem sollicitudinis... non in plenitudinem potestatis*». *Evoluzione di una formula di rapporto Primato-Episcopato*, in *Studia in honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler*, Roma 1992, pp. 269-298.

Il Codice vigente solo innova attribuendo il medesimo attributo della pienezza anche alla potestà del Collegio dei vescovi (cf can. 336) e indirettamente al concilio ecumenico (cf can. 337 § 1).

I commentatori sia del Codice piano-benedettino sia del Codice vigente non discordano nella interpretazione di tale pienezza della potestà: «Ad essa non manca alcuna parte della giurisdizione»⁴; «Perché non ha soltanto le parti più importanti [*potiores partes*] di questa suprema potestà, ma tutta la sua pienezza»⁵.

Un po' più discordanti sono nel trarre le conseguenze di tale attributo: «Non esclude però la potestà dei vescovi [...] che, pur essendo pienamente subordinata alla potestà del Romano Pontefice, non trae la sua origine esclusivamente da quella»⁶; «Così che possa porre gli atti supremi di regime da solo, senza i vescovi»⁷.

Da quanto esposto si avvertiva molto bene la difficoltà o forse, più correttamente, l'impossibilità di attribuire al vescovo diocesano una potestà piena. Sarebbe stato in contrasto con la potestà piena del Romano Pontefice.

Si potrebbe ritenere che tale contrasto non esistesse, precisando l'ordine diverso entro cui si esplicherebbe la potestà del Romano Pontefice e quella del vescovo diocesano. La prima potestà sarebbe piena in relazione alla Chiesa universale; la seconda in relazione alla Chiesa particolare⁸.

Ma in realtà non può trattarsi della medesima pienezza, neppure in senso strettamente analogico (di proporzionalità). Infatti la pienezza è veramente tale in congiunzione con l'attributo della superiorità (suprema); non può più esserlo invece in congiunzione con l'attributo dell'inferiorità. In quest'ultimo caso infatti è sottratto alla pienezza tutto quanto la potestà piena e suprema ritiene di poter esercitare (sia in senso esclusivo sia in senso cumulativo sia in senso alternativo).

Per questa serie di ragioni il Codice vigente, ma ancor prima il concilio Vaticano II, pur nella rivalutazione della Chiesa particolare e locale come pure del ministero dell'episcopato, non hanno voluto

⁴ A. VERMEERSCH - J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici* I, Mechliniae - Romae, 1929⁴, n. 295, p. 219.

⁵ S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, Romae 1954⁶, p. 147.

⁶ A. VERMEERSCH - J. CREUSEN, *Epitome*, n. 295, p. 219.

⁷ S. SIPOS, *Enchiridion*, p. 147.

⁸ È quanto si premura di specificare PAOLO VI nel *motu proprio De Episcoporum muneribus* (15 giugno 1966): il decreto conciliare *Christus Dominus* afferma che per sé compete ai vescovi diocesani nelle loro diocesi tutta la potestà, «naturalmente sotto la clausola [*ea scilicet ratione*] "per quanto richiesto per l'esercizio dei loro compiti pastorali"» (cf *introductio*).

(né potuto) attribuire alla potestà del vescovo diocesano l'attributo della pienezza⁹.

Si è pertanto puntigliosamente evitato di usare "*plena potestas*", preferendo "*omnis potestas*" o altre locuzioni.

Il decreto conciliare *Christus Dominus* su l'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, nel n. 8a è fonte diretta del canone 381 § 1, ma con alcune peculiarità che non vanno trascurate.

Anzitutto si deve rilevare che, in un contesto analogo (CD 11b), lo stesso decreto conciliare preferirà omettere ogni accenno alla problematica della pienezza della potestà del vescovo diocesano. E questo si riflette pure nella normativa postconciliare, come pure nel magistero postconciliare, in cui la citazione di CD 8a è pressoché assente¹⁰.

In secondo luogo non si può non rilevare l'omissione di una locuzione di CD 8a da parte del can. 381 § 1. Il che rende il prescritto codiciale più efficace e impegnativo dello stesso testo conciliare. Mentre il decreto conciliare afferma che «ai Vescovi, come successori degli Apostoli, nelle diocesi loro affidate, *per sé (per se)* compete tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, che è richiesta per l'esercizio del loro compito pastorale», nel testo codiciale scompare il *per sé*¹¹, diventando l'affermazione diretta e di immediata realtà.

La Costituzione dogmatica conciliare *Lumen gentium* da un lato preferisce una affermazione generica in cui non rientra il termine *omnis* quale attributo della potestà del vescovo diocesano (cf LG 27a); dall'altro utilizza l'avverbio "*plene*" (pienamente) in un contesto certo non impegnativo (si parla di compito pastorale e di quotidiana e abituale cura del gregge, non già di potestà)¹², ma pure analogo al-

⁹ Monsignor Carli nella relazione al III Schema del decreto CD nota chiaramente come «la potestà di giurisdizione, che i vescovi per diritto divino ottengono, per sua natura non può essere piena» (AS II/IV, 442).

¹⁰ Il *motu proprio* di PAOLO VI *De Episcoporum muneribus* (15 giugno 1966) riferisce *ad sensum* e cita in nota CD 8a, in quanto ne costituisce l'applicazione diretta, ma si preoccupa anche di specificarne la valenza (cf *introductio*). Il *motu proprio* di PAOLO VI, *Episcopalis potestatis* (2 maggio 1967), parallelo al *De Episcoporum muneribus* per le Chiese Orientali, potrà così citare sbrigativamente alla lettera e per esteso CD 8. Il Direttorio pastorale dei Vescovi *Ecclesiae Imago* (22 febbraio 1973) preferirà citare LG 27a (cf n. 42).

¹¹ Cf *Communicationes* 12 (1980) 294: dell'omissione, approvata da cinque Consultori e osteggiata da tre Consultori, non è data alcuna motivazione. Secondo alcuni questa locuzione (*per se*) rafforzerebbe e chiarificherebbe la attribuzione di *propria* della potestà del vescovo, dichiarando che la potestà del vescovo diocesano non deriva dal potere del Papa (cf H. MÜLLER, *Realizzazione della cattolicità...*, cit., p. 368).

¹² PAOLO VI, nel *motu proprio De Episcoporum muneribus* (15 giugno 1966) specificherà quale sia l'ufficio pastorale *pienamente* commesso ai vescovi diocesani: «la cura costante e quotidiana delle pecorelle» (cf *introductio*). È interessante notare la locuzione «*piena* cura delle anime» del can. 150, per indicare quella cura pastorale che comprende senz'altro l'esercizio dell'ordine sacerdotale.

la problematica della determinazione della competenza del vescovo diocesano: «A loro [= vescovi] è *pienamente* affidato l'incarico pastorale ossia l'abituale e quotidiana cura del loro gregge» (LG 27b).

La riserva¹³

La relatività della pienezza della potestà del vescovo diocesano viene messa in luce dall'istituto della riserva. Si tratta della limitazione della potestà di cui gode il vescovo diocesano nell'esercizio del suo ministero episcopale nei confronti della sua Chiesa particolare.

L'autore della riserva

Solo l'autorità suprema della Chiesa può operare una limitazione alla potestà episcopale tramite la riserva. Così si esprime LG 27a.

Più impreciso appare CD 8a, che si riferisce al «Romano Pontefice, in forza del suo compito», dimenticando l'intero Collegio dei vescovi, che pure esercita la suprema autorità della Chiesa¹⁴.

Il canone 381 § 1 si riferisce alla riserva operata «dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice».

Il riferimento del Codice vigente *al diritto* [= *iure*] è di grande apertura, poiché, nella indeterminatezza del termine, può comprendere il diritto naturale, il diritto divino-positivo e il diritto positivo, sia esso consuetudinario sia esso codiciale o extracodiciale, purché riferito alla Chiesa universale.

Nulla impedirebbe, per fare un esempio, la vigenza di una consuetudine che riservi al Patriarca una facoltà, che per sé spetti al vescovo diocesano.

Allo stesso modo la riserva di alcune facoltà alle Conferenze episcopali è prevista dal diritto stesso (cf can. 455 § 1).

Il riferimento del medesimo canone *al decreto del Sommo Pontefice* tralascia ingiustificatamente un possibile intervento in questa materia del Collegio dei vescovi, sia in un concilio ecumenico sia in un'altra forma (cf can. 341 § 2).

¹³ Sull'intera problematica della riserva cf J. MANZANARES, *Sulla "reservatio papalis" e la "recognitio". Considerazioni e proposte*, in *Chiese locali e cattolicità*, pp. 253-277.

¹⁴ A una osservazione di questo genere da parte di un gruppo di Padri conciliari, si modificò solo la dizione di CD 8b, in relazione alla riserva per le dispense (cf AS IV/II, 519).

È però vero che nella potestà del Romano Pontefice, immediata sulle singole Chiese, è più facile arguire la facoltà, propria per diritto nativo del successore di Pietro, di riservare cause per il bene di tutto il gregge del Signore¹⁵.

I criteri di riserva

È sempre un punto molto delicato enunciare criteri in una materia di cui contemporaneamente si stabilisca il soggetto nella suprema autorità della Chiesa.

Due teoriche rendono complesso il problema:

- la prima attiene al principio secondo cui il legislatore non è tenuto alla sua stessa legge;
- l'altra attiene al principio secondo cui l'autorità il cui esercizio sia normato non può chiamarsi suprema.

Per questo il can. 333 § 1 preferisce asserire che l'autorità immediata del Romano Pontefice sulle Chiese particolari rafforza e garantisce la potestà propria, ordinaria e immediata, di cui godono i vescovi sulle Chiese particolari a loro affidate.

E la Costituzione apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana ricorda che il supremo ministero dell'unità della Chiesa universale rispetta «la potestà, che *per diritto divino* appartiene ai Pastori delle Chiese particolari» (*prooemium*, XI; il corsivo è nostro).

Di fatto il canone 381 § 1 (come d'altronde CD 8a) non pone alcun criterio positivo che normi o orienti la riserva della suprema autorità della Chiesa¹⁶.

Non si deve però dimenticare che lo stesso accenno all'*omnis potestas*, di cui nella prima parte del canone, svolge una tale funzione criteriologica. Asserire infatti che al vescovo diocesano compete tutta la potestà necessaria per il suo ministero, implica un orientamento a ridurre la riserva ai casi giustificati da una necessità: per sé il vescovo dovrebbe infatti godere di tutta la potestà necessaria al suo ministero diocesano¹⁷. La stessa scelta di sostituire il termine, in un

¹⁵ Cf PAOLO VI, *motu proprio De Episcoporum muneribus* (15 giugno 1966), *introductio*.

¹⁶ La *Relatio* al IV Schema del Decreto CD nota la scelta di eliminare dal testo ogni accenno a causa o fine della riserva («*propter bonum commune*»; «*ad fidei et disciplinae unitatem servandam*»): cf AS III/II, 48.

¹⁷ Da tale principio discende poi anche il criterio interpretativo, necessariamente largo ed espansivo, nei confronti delle potestà riconosciute ai vescovi diocesani (cf H. MÜLLER, *Realizzazione della cattolicità...*, cit., p. 367).

primo momento scelto, di *facultates* con quello di *potestas*, dice chiaramente la volontà di esprimere un principio costituzionale della Chiesa¹⁸.

Più esplicito è LG 27a:

«Questa potestà [= dei vescovi], che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato [*exercitium eiusdem ultimatim regatur*] dalla suprema autorità della Chiesa e possa essere circoscritto entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli [*certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit*]».

Il testo è interessante per più aspetti.

Anzitutto emerge che non è tanto la potestà a essere limitata, quanto piuttosto il suo esercizio. Ciò risponde ulteriormente al rispetto programmatico dell'ufficio episcopale.

Si distingue inoltre fra una limitazione che proviene dalla necessità di un regolamento dell'esercizio della potestà episcopale (cf *Nota Explicativa Praevia* 2b) e una limitazione del medesimo esercizio che ha i caratteri della contingenza e nasce da considerazioni di opportunità in vista comunque del bene della Chiesa e dei fedeli.

Non raramente è comunque la stessa suprema autorità che, nei documenti che per genere lo permettono, spontaneamente enuncia i motivi che hanno giustificato la riserva. Così, a esempio, nei *motu proprio* che nell'immediato postconcilio diedero attuazione a CD 8b Paolo VI può affermare che le leggi la cui dispensa la Santa Sede si riservava erano «o leggi dalla cui dispensa la [stessa] Sede Apostolica si era sempre astenuta, o dalle quali fu solita dispensare solo assai raramente, per questioni che nella società umana incidono con particolare influsso»¹⁹.

¹⁸ Il testo primitivo del Decreto CD suonava così: «Restando ferma sempre e in tutto la potestà del Romano Pontefice di riservarsi delle cause, che sia per la loro natura sia per l'unità della Chiesa ritenga di avocare a sé in considerazione di circostanze di tempo e di luogo, i vescovi residenziali per diritto comune abbiano tutte le facoltà [*Episcopi residentiales iure communi omnes habeant facultates*] che sono richieste dall'esercizio più pronto e più adatto della loro potestà ordinaria e immediata, da esercitare sotto il primato giurisdizionale del Romano Pontefice. Pertanto le facoltà finora loro riconosciute siano aumentate...» (AS II/IV, 365-366). Il termine *facultates* fu aspramente criticato: «Non piace la locuzione *facultates* (= favori? non ineriscono intrinsecamente al compito episcopale?)» (Vescovi della Francia meridionale, in AS II/IV, 396); «...abbiano le facoltà? ma se già le hanno per diritto divino!» (Monsignor Ménager, vescovo di Meaux, in AS II/IV, 397). Ciò portò la Commissione a lasciare il termine *facultates*, come attesta monsignor Gargitter nella relazione al V Schema del Decreto (cf AS III/VI, 128).

¹⁹ PAOLO VI, *motu proprio Episcopalis potestatis* (2 maggio 1967), *introductio*. Le stesse parole in Id., *motu proprio De Episcoporum muneribus* (15 giugno 1966), *introductio*.

Certo qui si entra in un ambito in cui le scelte sono spesso discrezionali e legate a contingenze. La ragione di unità della Chiesa implica che nel dibattito sia riservata la parola ultima e decisiva alla suprema autorità stessa della Chiesa.

I destinatari della riserva

Non necessariamente l'autore della riserva è pure l'autorità cui si attribuisce la potestà sottratta al vescovo diocesano.

Tale diversità discende anzitutto dalla pluralità di soggetti detentori della suprema autorità: Romano Pontefice e Collegio dei vescovi.

Ma soprattutto dipende dal fatto che in non pochi casi l'autorità cui viene riservata dalla suprema autorità della Chiesa la potestà episcopale è un'altra, ossia un'autorità intermedia. Ciò accade per i Patriarchi (nelle Chiese Orientali), per i concili particolari; ciò sembra accadere pure per le Conferenze episcopali.

Possiamo qui solo accennare a un grave problema che si apre e che attiene all'*omnis potestas* del vescovo diocesano vista in confronto non tanto al Primato del Romano Pontefice, quanto piuttosto alle strutture intermedie (sia personali sia collegiali) della Chiesa, cioè alla complessiva articolazione della (costituzione della) Chiesa²⁰. In altre parole, sembrano attentare di più oggi alla pienezza della potestà del vescovo diocesano le competenze (legislative) delle Conferenze episcopali delle competenze normative della Curia Romana. E molti vescovi appaiono ben coscienti di questo. La dinamica e l'impostazione del problema è comunque del tutto analoga sia nel caso del Primato del Romano Pontefice sia nel caso della articolazione degli uffici nella Chiesa.

Le difficoltà della riserva

Nella sua impostazione globale la riserva è principio molto difficile da gestire da parte della suprema autorità della Chiesa.

²⁰ A questa problematica sembra ispirarsi la citazione fra le fonti del can. 381 § 1 della *Epistula* indirizzata il 19 luglio 1972 dalle Congregazioni per i Vescovi e per il Clero al Capitolo della Cattedrale di Roermond (Olanda). Con essa veniva respinto il ricorso del medesimo Capitolo contro il vescovo diocesano e veniva «dichiarata la natura personale della responsabilità del vescovo diocesano nel governo della diocesi, senza che possa venir sostituito da altre strutture sopradiocesane» (in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae* IV, Madrid 1974, n. 4073, col. 6297; il testo, in francese, *ibid.*, 6297-6299). Naturalmente questo principio vale finché e fintantoché le strutture sopradiocesane non siano fornite giuridicamente e legittimamente di competenze normative.

Se infatti si afferma che ai vescovi compete tutta la potestà, eccetto alcune cause definite, è veramente arduo per il legislatore universale prevedere, una volta per tutte, ogni caso che dev'essere sottratto all'autorità dei vescovi diocesani e riservato²¹. L'attività dei vescovi diocesani è molto varia, vasta e mutevole; come pure lo è la realtà pastorale. Può facilmente accadere che si presenti una necessità pastorale, un'ipotesi di azione mai prima sperimentata. La riserva, proprio per la novità della prospettazione, non è stata fatta. La contingenza la esigerebbe. Che fare?

Casi analoghi mi pare si possano rinvenire in alcune interpretazioni autentiche che la Santa Sede ha emesso, tramite l'apposito Dicastero della Curia Romana.

Mi limiterò a due esempi.

La forma canonica del matrimonio per i cattolici è obbligatoria per la validità (cf cann. 1108 § 1; 1117). È norma universale. Il Codice vigente prevede la facoltà di dispensa dell'Ordinario del luogo solo nei matrimoni misti (cf can. 1127 § 2) e interreligiosi (cf can. 1129).

Non la prevede nel caso del matrimonio di due cattolici. D'altronde nessuna norma codiciale riserva la dispensa in tal caso. Pertanto si dovrebbe ritenere di competenza del vescovo diocesano.

Considerazioni di opportunità fanno ritenere rischioso "lasciare" tale facoltà di dispensa ai vescovi diocesani, tanto più che potrebbe essere pure delegata. C'è il rischio che l'obbligo della forma canonica venga in realtà, ossia di fatto, "abrogato" in alcune Chiese particolari attraverso una prassi diffusa e incontrollata della dispensa.

Interviene così l'interpretazione autentica che nega che il vescovo diocesano possa dispensare dalla forma canonica nel matrimonio di due cattolici²².

Un'analogia lettura sembra possibile per l'interpretazione autentica in merito alla omelia. In nessun luogo del Codice appare una riserva che sottragga al vescovo diocesano la facoltà di dispensare dal prescritto del can. 767 § 1, che attribuisce l'omelia al sacerdote o al

²¹ Ne era ben cosciente il principio V per la codificazione: «Le cause riservate devono essere chiaramente elencate nel nuovo Codice. Infatti conviene che la suprema potestà [...] nello stabilire queste cause riservate proceda per enucleazioni. Sembra che questo non sia possibile, almeno convenientemente nelle attuali circostanze, a modo di indice. Nel Codice stesso esse vengano opportunamente proposte» (*Communicationes* 1 [1969] 81). Per le leggi la cui dispensa è riservata alla Santa Sede cf il principio IV (*ibid.*, 80).

²² Cf PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsum*, in AAS 77 (1985) 771. La risposta fu data nella Plenaria del 14 maggio 1985, confermata dal Pontefice il 5 luglio 1985 e promulgata il 1° agosto 1985.

diacono. Il Dicastero preposto all'interpretazione autentica afferma che tale riserva sussiste²³.

Al di là di possibili letture più strettamente formali²⁴, appare evidente l'estrema difficoltà di prevedere *a priori* o almeno con certezza ed esplicitamente tutti i casi che l'autorità suprema ritiene bene riservare. Ogni competenza definita in senso negativo («la potestà dei vescovi diocesani è estesa a tutto, fuorché...») comporta necessariamente margini e contenuti insospettabili.

Conclusione

La Chiesa particolare mostra la sua dimensione universale certo nella chiara affermazione e concretizzazione della "pienezza" della potestà del vescovo diocesano entro la medesima. In questo si manifesta l'inerenza della Chiesa universale nella Chiesa particolare, secondo il celeberrimo testo di LG 23a:

«I Vescovi [...] sono il principio visibile e il fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari, formate a immagine della Chiesa universale, nelle quali [...] esiste la sola e unica Chiesa cattolica».

È proprio l'appartenenza del vescovo diocesano al Collegio episcopale come suo membro; è proprio l'appartenenza alla Chiesa particolare in un luogo degli elementi costitutivi della Chiesa (annuncio della Parola, celebrazione dei sacramenti e presidenza ministeriale) che esigono nel vescovo diocesano la "pienezza" della potestà, senza la quale non risalterebbe la Chiesa in quel luogo.

Ma, allo stesso tempo, la Chiesa particolare mostra la sua dimensione universale nella chiara affermazione e concretizzazione dei "limiti" della potestà del vescovo diocesano entro la medesima. In questo si manifesta la composizione delle Chiese particolari nel formare la Chiesa universale, secondo il medesimo celeberrimo passo citato sopra:

«I Vescovi [...] sono il principio visibile e il fondamento dell'unità delle loro Chiese particolari, formate a immagine della Chiesa universale, [...] a partire dalle quali esiste la sola e unica Chiesa cattolica» (LG 23a).

²³ Cf AAS 79 (1987) 1249. La risposta fu data dalla Plenaria del 26 maggio 1987, confermata dal Pontefice il 20 giugno 1987 e promulgata il 3 settembre 1987.

²⁴ Nel commento alla interpretazione in merito alla forma canonica del matrimonio, Fr. J. URRUTIA nota che la riserva di cui al can. 87 § 1 possa essere sia esplicita sia implicita, ancorché sempre espressa (cf

Sarebbe ben lontano dalla dottrina e dallo spirito del concilio Vaticano II porre un'alternativa o un conflitto fra "pienezza" della potestà (dei vescovi) e riserva (pontificia). Quest'ultima non si aggiunge dall'esterno come una limitazione che subentra a una pienezza nativa²⁵.

La compresenza di "pienezza" e di limiti risponde piuttosto alla dinamica stessa della comunione ecclesiale, che è comunione gerarchica²⁶.

È significativa, a questo riguardo, una qualche contraddizione emersa nello stesso svolgimento del concilio Vaticano II.

Da un lato i Padri conciliari, nell'affermazione della collegialità episcopale, si accorsero di potervi desumere una rivalutazione dell'ufficio episcopale e della sua potestà.

Dall'altro dovettero ben presto accorgersi che la collegialità episcopale, nella sua strutturazione, richiedeva limitazioni alla potestà dello stesso ufficio episcopale.

È stato il caso delle Conferenze episcopali.

Un vescovo delle Canarie affermò tutta la sua meraviglia che

«nel Concilio Vaticano II, considerato il concilio dell'esaltazione e della glorificazione dei vescovi [*sic!*], si istituisca un certo organo giuridico, finora mai visto [*scil.* le Conferenze episcopali], il cui scopo sia quello di limitare la potestà e restringere la libertà dei vescovi» (AS II/V, 79).

E lo stesso relatore monsignor Carli dovette riconoscere che nessun Padre conciliare

«era pronto ad ammettere in casa propria le limitazioni all'autorità episcopale richieste dalla collegialità: neppure quei Padri che con tanto grande facondia si sono sentiti in aula parlare di collegialità e delle sue conseguenze in casa di altri» (AS II/V, 73).

Periodica 74 [1985] 628). Si potrebbe pure appellare a una riserva *ex natura rei*, cioè richiesta dalla natura stessa della potestà. Quest'ultima, benché non prevista esplicitamente dal testo codiciale, potrebbe essere letta nel "diritto" di cui al can. 381 § 1. Certo, in qualsiasi soluzione vien meno la certezza della delimitazione della competenza, che si può considerare tra i fini principali intesi dalla normativa in oggetto.

²⁵ Cf L.M. CARLI, *Ufficio pastorale dei Vescovi*, Leumann (Torino) 1967, pp. 225-227.

²⁶ PAOLO VI, nel *motu proprio De Episcoporum muneribus* (15 giugno 1966), richiama a proposito della riserva il concetto di comunione gerarchica così come spiegato dalla *Nota Explicativa Praevia*: «Questa potestà [...] comporta certi compiti da esercitarsi da molti Vescovi che operano unanimemente per volontà di Cristo nel suo corpo mistico, secondo l'ordine della gerarchia. Pertanto questa potestà si attua quando accede "la determinazione canonica, ossia giuridica, per opera dell'autorità gerarchica", che viene concessa secondo le norme approvate dalla suprema autorità della Chiesa» (cf *introductio*).

Ciò dimostra con forza e inequivocabilmente come l'ufficio episcopale richieda *intrinsecamente e contemporaneamente* "pienezza" di potestà e limitazione della stessa, in quanto ufficio da esercitare nella comunione gerarchica, che è corrispondente alla costituzione della Chiesa, universale e particolare a un tempo.

G. PAOLO MONTINI
Via Bollani, 20
25123 Brescia

JEAN LAFRANCE

IL ROSARIO

Un itinerario verso la preghiera incessante

pp. 120 - L. 14.000

«Dedico queste pagine, consacrate alla meditazione del rosario, a Maria, madre della preghiera del cuore. L'esperienza mi ha dimostrato che la presenza di Maria nel cuore di chi prega la corona del rosario attira in lui la preghiera dello Spirito Santo. Ciò è accaduto nel Cenacolo, quando Maria ha unito la sua invocazione a quella dei discepoli, divenendo il modello della Chiesa in preghiera» (dall'*Introduzione*).

Un volume che apre a una nuova lettura della pratica di pietà più diffusa nella nostra cultura: «Se si osserva attentamente la preghiera del rosario, si nota che è in Occidente l'equivalente della preghiera di Gesù tipica dell'Oriente cristiano, la via di povertà e umiltà di cui abbiamo bisogno per giungere all'assorbimento della preghiera incessante».

EDITRICE ÀNCORA MILANO